



02.L

Compendio Normativo



COMUNE di
CASTELLANETA

PEBA

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

CASTELLANETA

ANALISI E PROGETTAZIONE

- arch. Basires Raffaelli
- arch. Alessio Petecchia
- dot.ing. Pancrazio Capoccia
- Stefano Sinibaldi

Verifica del Livello di Accessibilità degli edifici svolta in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale DICEA, Università degli Studi di Roma "La Sapienza»

Applicativo sviluppato **AVLA**

(Attesto Verifica Livello di Accessibilità)



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Responsabile scientifico
Prof. Ing. Marco Ferrero



CASTELLANETA

Compendio normativo

Il presente piano è redatto ai sensi della normativa vigente in materia di adattabilità e accessibilità. In particolare per ciascun aspetto analizzato sono stati osservati i parametri fissati dalla giurisdizione che, all'interno dell'allegato 1 accompagnano le opzioni riscontrabili in fase di rilievo. L'insieme dei parametri deriva dai seguenti riferimenti normativi:

Legge 28 febbraio 1986, n. 41

Legge 13 del 9 gennaio 1989

Decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236

Legge 394 del 6 dicembre 1991

Legge 104 del 5 febbraio 1992

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503

Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 27 marzo 2001, n. 424

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380

Regione Lazio, Assessorato all'Urbanistica e Casa, Circolare prot. 22.11.2001, n. 163383

Legge 3 marzo 2009, n. 18

Dal presente quadro deriva un insieme di aspetti specifici di seguito riportati:

Fermate trasporto pubblico

Decreto ministeriale 18/12/75 (G.U. nr. 29 del 2/2/76) - distanze : materna 300 mt.; elementari 500 mt.; medie inf.1000 mt. Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti. Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Altezza citofono campanello

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm. Distanza misurata in verticale dall'asse dell'elemento grigliato microfonico, ovvero dal lembo superiore della cornetta mobile, al piano di calpestio.

Parcheggio

Parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi * articolo 28 della legge 118/1971 e articolo 18 del DPR 384/1978. L'area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici deve avere una larghezza minima di 3,00 m suddivisa in due zone di utilizzazione: la prima, di larghezza di 1,70 m relativa all'ingombro dell'autovettura; la seconda, di larghezza minima di 1,30 m, necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento. Al fine di agevolare il trasferimento dell'autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici, è necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi.

Spazi esterni

Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti fra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote. Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.

Pavimentazioni esterna antisdrucchiolevole

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucchiolevole. Per pavimentazione antisdrucchiolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori: 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta; 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

Superficie della pavimentazione sconnessa

I disabili che utilizzano un mezzo a ruote (ma lo stesso vale anche per il trasporto di bambini in passeggino) si muovono meglio su una pavimentazione liscia, compatta, priva di fessure profonde o troppo larghe: i giunti non devono essere superiori ai 5 mm; i risalti di spessore devono essere inferiori ai 2 mm. E' meglio evitare la moquette a pelo lungo e una pavimentazione non compatta. Sulle rampe, nei locali umidi e all'esterno, è meglio utilizzare un tipo di pavimentazione antiscivolo.

– Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Larghezza percorsi/passaggi/marciapiedi

Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236. - Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare ostacoli a terra. Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

Spazio esterno (ingresso) collegamento dislivelli

a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche: cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza; porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto; piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m. Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione. La pendenza delle rampe non deve superare l'8%. Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro. Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad un'altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm. I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a mt 4. Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m.0,80 x 1,20. - Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Porta ingresso/i luce netta

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm. L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm). Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal piano del pavimento. Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Tipo di maniglia ingresso

L'apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera pressione e preferibilmente essere accompagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa. Le maniglie devono consentire una facile manovra in genere è preferibile l'uso di maniglie a leva. Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani di apertura orizzontali o verticali, questi devono essere di sezione adeguata, atta ad assicurare la prensibilità.

Ingresso collegamento dislivelli

a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche: cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza; porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto; piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m. Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione. La pendenza delle rampe non deve superare l'8%. Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro. Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad un'altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm. I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a mt 4. Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m.0,80 x 1,20. - Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Porte degli ambienti luce netta

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm. L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm). Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal piano del pavimento. Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Tipo di maniglie edificio

L'apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera pressione e preferibilmente essere accompagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa. Le maniglie devono consentire una facile manovra in genere è preferibile l'uso di maniglie a leva. Nel

caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani di apertura orizzontali o verticali, questi devono essere di sezione adeguata, atta ad assicurare la prensibilità.

Ostacoli a terra

Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

Pavimentazioni interna antisdrucciolevole

La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucciolevole. La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole. La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere antisdrucciolevole; essa deve essere pertanto realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti. I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli; essi pertanto devono essere eseguiti con materiali idonei o devono essere dotati di adeguati accorgimenti.

Passaggi e spazi di manovra

I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.

Edificio collegamento dislivelli al piano

a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche: cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza; porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto; piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m. Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione. La pendenza delle rampe non deve superare l'8%. Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro. Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad un'altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm. I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a mt 4. Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m.0,80 x 1,20. - Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Attrezzatura servizi igienici

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari. I lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna. Qualora l'asse della tazza - w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento; Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa. Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; Lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm; Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Verso di apertura della porta del bagno

Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio è accessibile alle persone su sedia a ruote

Esterno – cortile edificio

Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti fra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote. Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.

Larghezza percorsi/passaggi/marciapiedi

Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare

Collegamento dislivelli cortile / giardino

a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:- cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza; porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto; piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m. Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione. La pendenza delle rampe non deve superare l'8%. Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro. Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad un'altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm. I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a mt 4. Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m.0,80 x 1,20. - Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Edificio collegamento interpiani

a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche: cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza; porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto; piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m. Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione. La pendenza delle rampe non deve superare l'8%. Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro. Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad un'altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm. I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a mt 4. Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m.0,80 x 1,20. - Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Visuale esterna consentita - morfologia parapetti - ambienti

Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm. di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm.

Adeguate spazio libero per eventuale attesa nel quale possano

Disporsi un congruo numero di posti a sedere Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere.

Distanza tra le scrivanie

La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50 m e lateralmente di almeno 1,20 m al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie.

Banconi continui ambienti aperti al pubblico

Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m da calpestio.

Sono presenti banchi accessibili dove necessari

Lo spazio libero al di sotto dei ripiani deve essere di 70 cm l'altezza del piano deve misurare 75 - 80 cm da terra

Altezza lavagne ed altri dispositivi

Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o all'esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote. Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.

I sistemi di allarme prevedono un segnale acustico e visivo

In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive. Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da consentire la immediata percezione visiva ed acustica.

Segnale scale a pavimento

Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

Cigli su percorsi esterni

I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica. Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diversa da quelle della pavimentazione.

Apparecchiature automatiche accessibili

Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o all'esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote.